



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 40, 41, 27/1, lett. o), (calcio), lett. t), (placcaggio o interferenza con violenza avversario senza pallone), e lett. v), (gioco pericoloso in ruck), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona E.A. D.G., giocatore e tesserato della Bologna Rugby Club ASD, con la squalifica di 1 (una) settimana (dal 28/4/2025 al 4/5/2025 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali